

**TRIBUNALE DI BARI**  
**SEZIONE 4A CIVILE**

Volontaria Giurisdizione

N. 6/2022 R.G.

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Michele De Palma, nel procedimento di esdebitazione del debitore incapiente ex art. 14 quaterdecies l. n. 3/2012 e liquidazione dei beni ex artt. 14 ter e ss. l. n. 3/2012, sull'istanza presentata da Difronzo Giuseppe ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

visto il ricorso mediante il quale Difronzo Giuseppe ha chiesto, in via principale, di essere ammesso alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente ex art. 14 quaterdecies l. n. 3/2012 e, in via subordinata, di essere ammesso alla procedura di liquidazione dei beni ex artt. 14 ter e ss. l. n. 3/2012;

rilevata la propria competenza;

vista la relazione particolareggiata predisposta dall'OCC;

esaminati gli atti;

vista l'integrazione documentale prodotta a seguito del provvedimento di questo giudice del 28/04/2022;

ritenuto che la domanda non soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 quaterdecies l. n. 3/2012, considerato che, come desumibile dalla documentazione allegata, il reddito mensile del debitore è pari ad €                      circa, importo superiore a quello (presumibilmente necessario per il suo mantenimento) dell'assegno sociale (€



468,11) aumentato della metà (€ 702,165), che la famiglia del Difronzo è composta solo dallo stesso e che pertanto egli è in grado di offrire ai creditori una qualche utilità, seppur minima;

ritenuto di conseguenza di rigettare la domanda di ammissione alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente ex art. 14 quaterdecies l. n. 3/2012;

ritenuto peraltro che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter l. n. 3/2012 e che non risultano atti in frode ai creditori

### **DICHIARA**

aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di Difronzo Giuseppe, compresi quelli di cui all'art. 14-undecies l. n. 3/2012

### **NOMINA**

liquidatore l'Avv. Sergio Adamo

### **DISPONE**

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari, nonché proposte azioni esecutive ed assegnate o distribuite somme nelle procedure esecutive già pendenti, ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

### **DISPONE**

che, a cura del liquidatore la domanda ed il decreto siano pubblicati sul sito ufficiale del Tribunale di Bari [www.tribunale.bari.it](http://www.tribunale.bari.it), avvalendosi dello staff del Gruppo Edicom;

che sia eventualmente disposta la annotazione sul registro delle imprese;



## **ORDINA**

La consegna ed il rilascio in favore del liquidatore di tutti i beni, non legittimamente detenuti da terzi

## **FISSA**

ex art. 14-ter co. 6 lett. b) L.N. 3/2012 in € 700,00 mensili - determinati considerando, oltre all'importo indicato dal debitore come necessario al proprio mantenimento, anche un ulteriore importo destinato a coprire le spese straordinarie che potrebbero sopravvenire (somma che sostanzialmente coincide con quella di € 702,165 suindicata ex all'art. 14 quaterdecies co. 2 l. n. 3/2012) - la somma occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia ed esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter 6° co. lett. b) L. N. 3/2012. Considerato che il reddito mensile netto del debitore è pari ad €

anticipa fin d'ora che, salvo diversa successiva segnalazione del liquidatore specificamente argomentata e documentata in sede di inventario (cfr. art. 14-sexies l. n. 3/2012), deve essere destinata alla soddisfazione dei creditori l'importo che residua, pari ad € 250,00 mensili.

## **AVVISA**

Che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per i quattro anni successivi al deposito della domanda

## **AUTORIZZA**

l'OCC ad accedere alle banche dati di cui all'art. 15 co. 10 l. n. 3/2012.

Si comunichi.

Bari, 25/05/2022



Il Giudice designato  
*Dott. Michele De Palma*

*Provvedimento redatto con la collaborazione del M.o.t. dott.ssa Emanuela Luciani*

